

INFORMAZIONI SULLE CONVIVENZE DI FATTO E SULLE UNIONI CIVILI

Con la legge n° 76 del 20 maggio 2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano gli istituti della convivenza di fatto e dell'unione civile. Dopo un primo periodo transitorio, l'11 febbraio 2017, sono stati emanati i decreti attuativi della Legge n.76/2016.

Pertanto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti posso costituire una convivenza di fatto. E inoltre due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni possono costituire costituire una unione civile davanti allo Stato.

CONVIVENZA DI FATTO

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Costituzione della convivenza di fatto

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, scaricabile dal sito del comune di Bitritto.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la **variazione di residenza o di abitazione** e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata**, ovvero firmata digitalmente, insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori:
via posta elettronica all'indirizzo **demografici@comune.bitritto.ba.it** oppure via pec
all'indirizzo **demografici@pec.comune.bitritto.ba.it**;
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori)** all'indirizzo:
Comune di Bitritto - Ufficio Anagrafe
Piazza leone,14
70020 – Bitritto (BA)

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, disponibile sul sito del comune di Bitritto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto (paragrafo precedente).

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:

- **via pec** all'indirizzo **demografici@pec.comune.bitritto.ba.it**, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista;
- **a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:

Comune di Bitritto - Ufficio Anagrafe

Piazza leone,14

70020 – Bitritto (BA)

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Una volta registrata la convivenza di fatto ai due conviventi vengono attribuiti diritti e doveri, tra i quali:

- in caso di **malattia** che comporti il ricovero ospedaliero al convivente viene riconosciuto il **diritto di visita e di assistenza** durante il periodo di ricovero; nel caso la malattia comporti insufficienze a livello cognitivo o della **capacità di intendere o volere**, l'altro convivente può essere **delegato ad agire** per tutte le decisioni concernenti gli aspetti della salute;
- in caso di convivenza in locali di proprietà di terzi, in caso di decesso del contraente il **superstite subentra al defunto nel contratto di locazione** conservandone gli stessi diritti, inclusi eventualmente quelli delle graduatorie per le case popolari;
- in ogni caso i due soggetti conviventi hanno facoltà di stipulare dei veri e propri **contratti di convivenza** con i quali possono eventualmente normare i loro rapporti anche dal punto di vista patrimoniale. Resta inteso che, colui che lavora nell'impresa dell'altro, ha diritto in ogni caso a vedersi riconosciuta la **ripartizione degli utili d'impresa** ed eventuali incrementi di valore della stessa in base al lavoro prestato;
- al convivente vengono riconosciuti gli stessi diritti del coniuge per quanto concerne l'ordinamento penitenziario, come il **diritto di visita ai detenuti**;
- in caso di **cessazione della convivenza di fatto**, il convivente impossibilitato a far fronte alle proprie esigenze o trovandosi in difficoltà economica può avere diritto all'**assegno alimentare**.

Convivenza di fatto non formalizzata

In caso di mancata registrazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo, si parla di **convivenza di fatto non formalizzata**. Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma **non** godono **dei** diritti propri delle convivenze **di fatto** formalmente registrate.

Restano fermi comunque i seguenti diritti anche in caso di convivenze non formalizzate:

- **diritto di abitazione**: i due conviventi hanno entrambi il diritto di vivere nella stessa casa per cui, in caso di cessazione del rapporto di convivenza, al convivente non proprietario va concesso un tempo ragionevole per trovarsi una adeguata sistemazione, fermo restando il diritto di possesso di cui è comunque titolare;
- **diritto di subentro nel contratto di affitto** in caso di decesso dell'altra parte;
- **diritto all'affidamento dei figli**;
- **diritto al risarcimento del danno** nel caso di morte violenta (per esempio, a seguito di un incidente stradale);
- **diritto al permesso di soggiorno**.

UNIONE CIVILE

Chi può fare richiesta di unione civile

Possono fare richiesta di unione civile tutte quelle **coppie composte da persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane o straniere, capaci di agire.**

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, **comporta la nullità dell'unione civile.**

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

L'eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del

- matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.

Costituzione dell'unione civile a seguito di rettificazione di sesso

L'unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione congiunta resa all'autorità giudiziaria in udienza durante il procedimento per la rettificazione di sesso.

Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di sesso, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se il matrimonio è avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.

Matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso costituiti all'estero

Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE. Nel caso di **cittadini stranieri** sarà necessario consegnare anche un nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia (Consolato) dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.). Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento della unione civile, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell'interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Il matrimonio, o altro istituto analogo, costituito all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, residenti in Italia, produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

La trascrizione in Italia dell'atto estero potrà avvenire:

- tramite invio dello stesso da parte dell'autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione all'indirizzo pec: demografici@pec.comune.bitritto.ba.it
- consegnando di persona all'Ufficiale di Stato Civile la copia integrale dell'atto di matrimonio estero o altro istituto analogo, tradotta e legalizzata a norma di legge per la successiva trascrizione nei registri delle unioni civili (parte II).

Documenti necessari

Ogni coppia, formata da due persone maggiorenni e dello stesso sesso, può rivolgersi a qualsiasi Comune, indipendentemente da dove sia residente, per chiedere la cosiddetta **unione civile**. Chi vuole richiederla al Comune di Bitritto deve:

- presentare il modulo di richiesta di appuntamento compilato e sottoscritto all'ufficio di Stato Civile o depositarlo presso Ufficio Relazioni con il Pubblico o inviarlo via p.e.c. all'indirizzo: demografici@pec.comune.bitritto.ba.it
- allegare al modulo di richiesta anche copia di entrambi i documenti di identità;

Qualora uno dei due richiedenti non potesse recarsi presso la Casa Comunale, sarà necessario produrre una procura speciale in cui venga indicata una persona che sottoscriverà il verbale di richiesta costituzione unione civile davanti all'ufficiale di stato civile, per conto della persona non presente (uno o ambedue i richiedenti).

Consegnata tutta la documentazione richiesta, la coppia dovrà attendere di essere contattata telefonicamente dall'ufficio unioni civili, in modo da formalizzare la richiesta e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. **Entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale**, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo di 16 euro a carico dei richiedenti, verranno svolte tutte le **verifiche necessarie** per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Scelta della data

Decorsi 30 giorni dalla redazione del processo verbale ed entro i successivi 180 giorni, **potrà essere costituita l'unione civile**. Per la scelta della **data della cerimonia** le parti indicheranno presso il medesimo ufficio il giorno prescelto e l'ora della costituzione della unione civile (celebrazione). E' possibile costituire l'unione civile anche in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile.

Alla celebrazione dovranno essere presenti **due testimoni, maggiorenni**, con documento di identità in corso di validità.

Costituzione Unione Civile in extremis (imminente pericolo di vita)

Può essere richiesta la costituzione di **unione civile in extremis** nel caso in cui uno dei due richiedenti esibisca o faccia pervenire all'ufficio unioni civili tramite p.e.c. all'indirizzo demografici@pec.comune.bitritto.ba.it un certificato medico rilasciato dalla ASL o da Istituto di Ricovero, debitamente sottoscritto dal medico, in cui viene dichiarato l'imminente pericolo di vita e la capacità di intendere e di volere. Il Comune si attiverà entro le 24 ore successive all'invio del certificato medico.

Dove celebrare un unione civile a Bitritto e quanto costa

Se la celebrazione dell'unione civile avviene nell'ufficio di Stato Civile comunale ovvero nella Sala Consiliare non è soggetta a costi.

Per la **celebrazione delle unioni civili nella Sala Castello** dovrà essere corrisposto il diritto fisso di utilizzazione previsto dal vigente regolamento comunale per l'utilizzo della Sala Castello di cui alla deliberazione consiliare n.29 del 30.11.2015, attualmente quantificato in:

- Euro 110,00 per celebrazioni cittadini residenti nei giorni e nelle ore di funzionamento degli Uffici comunali;
- Euro 365,00 per celebrazioni di cittadini residenti in giorni ed ore di chiusura degli Uffici Comunali;
- Euro 165,00 per celebrazioni di cittadini non residenti nei giorni e nelle ore di funzionamento degli Uffici comunali;
- Euro 420,00 per le celebrazioni di cittadini non residenti in giorni ed ore di chiusura degli Uffici comunali;
- Euro 55,00 per l'uso della Sala da uno a tre giorni;
- Euro 165,00 per l'uso della Sala per periodi superiori a giorni 3 e comunque fino a un massimo di giorni 10.

La prenotazione delle sale istituzionali deve essere effettuata necessariamente il giorno del primo appuntamento sulla base delle disponibilità del momento presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali.

E' previsto il versamento di un deposito cauzionale di Euro 50,00 almeno un giorno prima del ritiro delle chiavi da parte del concessionario.

Come pagare

Il pagamento degli importi suindicati potrà avvenire esclusivamente con la modalità **PAGO PA** disponibile al seguente link: <https://bitritto.comune.pluginpay.it/> inserendo la causale: **diritto fisso per utilizzo sala castello**. Ovvero: **deposito cauzionale per utilizzo sala castello**

La ricevuta generata dal sistema pagoPA potrà essere inoltrata via pec all'indirizzo affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it oppure stampata e consegnata all'ufficio il giorno dell'appuntamento;

Normativa di riferimento

- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza".
- Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"